APPLICAZIONE RIDUZIONI – REGOLAMENTO COMUNALE TARI Delibera di C.C. N. 49 del 19.07.2022

Articolo 5. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune (ufficio ecologia e per conoscenza all'ufficio tributi) sia al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. L'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, per cui per l'anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2021, mentre per l'anno 2021 l'utenza rimane vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale.
- 3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione: a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b. copia del contratto con l'operatore privato;
- c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
- 4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.
- A far data dal 1° gennaio 2023, il presente comma sarà sostituito dal seguente:
- "Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve presentare al Comune e al gestore del servizio idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta)." 9
- 5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune e al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.
- 6. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.
- 7. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico e deve versare sia la quota fissa sia la quota variabile anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti.
- 8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Articolo 13. Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

- 1. Solo in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per qualsivoglia motivo, secondo quanto disposto dal comma 656 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, la tassa è dovuta nella misura del 20%
- 2. La riduzione della tassa di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.
- 3. la riduzione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta solo su istanza di parte da presentarsi contestualmente al verificarsi del mancato svolgimento del servizio.
- 4. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la mancata fruizione del servizio.

Articolo 14. Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

- 1. La parte variabile della tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie:
- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30 per cento.
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- d) una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento;
- e) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;
- f) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;
- g) aree scoperte operative: riduzione del 60 per cento della tariffa corrispondente alla categoria.
- 2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
- 3. Le riduzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 15. Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

- 1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tassa la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio. Le agevolazioni sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Articolo 16. Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla quota variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo % di riduzione

se avviano al riciclo fino al 19,99% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	0%
se avviano al riciclo dal 20% al	20%
39.99% della potenzialità annua di	2070
produzione dei rifiuti urbani	
se avviano al riciclo dal 40% al	40%
59.99% della potenzialità annua di	
produzione dei rifiuti urbani	
se avviano al riciclo dal 60% al	60%
79,99% della potenzialità annua di	
produzione dei rifiuti urbani	
se avviano al riciclo almeno dal	80%
80% al 99,99% della potenzialità	
annua di produzione dei rifiuti	
urbani	
se avviano al riciclo dal 100% in	100%
poi della potenzialità annua di	
produzione dei rifiuti	

- 2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.
- 3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
- A far data dal 1° gennaio 2023, il presente comma è sostituito dal seguente:

In particolare, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione di cui al comma precedente.